

## **Proroga del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eventi sismici del 2012 ed alluvionali del 2014, ai sensi della Legge 12 dicembre 2019 n. 156 (G. U. 23 dicembre 2019 n. 300)**

La Legge n. 156 del 12 dicembre 2019 (G.U. n. 300 del 23-12-2019), all'art. 9-vicies sexies, prevede un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 del termine per la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti - di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 - relativamente ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 (sisma Emilia) e successivamente dall'alluvione del 2014 (alluvione del Modenese dal 17 al 19 gennaio 2014, eventi atmosferici in Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014).

I soggetti titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti, o resi inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del predetto articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 nonché nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, hanno **il diritto di richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31/12/2020**. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, le Banche gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione a tale provvedimento, Banca Etica, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:

- **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** in tal caso gli **interessi maturati** nel periodo di sospensione vengono **rimborsati** (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con **pagamenti periodici** (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. A decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni.

La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

- **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, **rate di soli interessi**. A decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al termine del periodo di sospensione, il Richiedente sarà tenuto a rimborsare il capitale residuo al tasso di interesse, alle condizioni e secondo le modalità pattuite nel contratto di mutuo originario o successive integrazioni/modificazioni. La sospensione comporterà lo **slittamento del piano di ammortamento** e suo conseguente **allungamento** per una durata pari a quella della sospensione.

**Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 15/03/2020.**

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

**Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.**

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Maggiori informazioni nelle Filiali o negli uffici dei Banchieri Ambulanti.